

**Parti**

*Ricorrente:* Stato belga

*Convenuto:* Biologie Dr Antoine SPRL

**Questioni pregiudiziali**

«Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva 78/660/CEE, GU L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11), secondo cui:

- i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);
- gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva);
- occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:
  - possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
  - occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione [articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb), della direttiva];
- si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell'incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva];
- gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva];

il fatto che una società emittente di un'opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell'esercizio contabile nel quale l'opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall'emittente dell'opzione con l'impegno da esso assunto [e non] nel corso dell'esercizio in cui l'opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall'emittente dell'opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento».

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italia) il 31 ottobre 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserchron Srl**

**(Causa C-549/16)**

(2017/C 030/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

*Convenuta:* Palais Kaiserchron Srl

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali di cui all'art. 40 e art. 5, comma 1, lett. a) bis della Tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986 n. 131) possono essere riscoss[e] in modo cumulativo, ovvero che siffatto ultimo tributo abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il  
31 ottobre 2016 — J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut  
werknemersverzekeringen**

**(Causa C-551/16)**

(2017/C 030/24)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Centrale Raad van Beroep

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* J. Klein Schiphorst

*Resistente:* Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

**Questioni pregiudiziali**

1) Se, in considerazione degli articoli 63 e 7 del regolamento n. 883/2004 <sup>(1)</sup>, dell'obiettivo e della portata del regolamento n. 883/2004 e della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, la facoltà conferita dall'articolo 64, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), del regolamento n. 883/2004 possa essere esercitata in modo tale che una domanda di proroga dell'esportabilità di una prestazione di disoccupazione viene in linea di principio respinta, a meno che, a giudizio dell'Uwv [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Consiglio di amministrazione dell'Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati] considerate le circostanze particolari del caso di specie, ad esempio nel caso di prospettiva concreta e comprovata di un lavoro, il rifiuto della proroga non sia manifestamente irragionevole.

In caso negativo

2) Come debba essere esercitata dagli Stati membri la facoltà conferita dall'articolo 64, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), del regolamento n. 883/2004

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 3 novembre  
2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf**

**(Causa C-558/16)**

(2017/C 030/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Kammergericht Berlin

**Parti**

*Richiedente:* Doris Margret Lisette Mahnkopf